

TRIBUNALE ROMA
(ORDINANZA)

15 GENNAIO 1996

G.D.: **SORRENTINO**

PARTI: **DI GIACOMO**

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO**

**Diritto d'autore •
Audiovisivi multimediali •
Pubblicazione su compact
disc • Diritto di
distribuzione del
produttore**

La pubblicazione di un audiovisivo su un compact disc costituisce attività di distribuzione spettante al produttore e non attività di elaborazione o trasformazione che richiede il consenso dell'autore.

Il Giudice designato per la trattazione del procedimento cautelare dr. Federico Sorrentino;

la scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 dicembre 1995, autorizzando il deposito di note fino al 10 gennaio 1996;

letti gli atti;

ritenuto che con ricorso ex artt. 161, legge 22 aprile 1941, n. 633 e 700 cod. proc. civ. Vittorio Di Giacomo e Lamberto Macchi esponevano di essere autori, rispettivamente del soggetto, sceneggiatura e regia (il primo) e delle musiche (il secondo) di documentari, tra cui quello intitolato « Paestum greca, lucana, romana », girati per la collana audiovisiva « Museo d'Italia » prodotta dalla Editalia Film e dal Poligrafico e Zecca dello Stato; di essersi accorti che il contenuto (immagini, testi e musiche) del suddetto documentario su Paestum era stato inserito in un *CD ROM*, quale primo numero di una collana multimediale interattiva denominata « Tesori d'Italia », in vendita presso le edicole, intitolato « Paestum », edito dalla Editel Editoria Elettronica s.r.l., distribuito dalla Sacis International S.p.A. e recante l'indicazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, quale proprietario dei testi e del video;

che i ricorrenti rilevano: a) nel *CD ROM* non si faceva menzione del loro nome; b) il diritto di utilizzazione dell'opera cinematografica da parte del produttore non prevedeva un tale uso, oltretutto pregiudizievole dell'opera (il numero dei fotogrammi era stato ridotto da 25 a 16 al secondo); c) l'assenza di autorizzazione da parte dei ricorrenti stessi;

che quindi si chiedeva, quale provvedimento d'urgenza, nei confronti della Editel Editoria Elettronica s.r.l., dell'Istituto Poligrafico dello Stato e della Sacis International S.p.A.: 1) il sequestro di tutte le copie del *CD ROM* in questione e dei successivi documentari (preannunciati in uscita e recanti titoli corrispondenti ad altri realizzati dai ricorrenti per la stessa collana); 2) il sequestro dei proventi dello sfruttamento dell'opera; 3) l'ordine di ritiro dal commercio del *CD ROM* suddetto e di astensione dalla distribuzione di quelli successivi; 4) in via subordinata l'ordine di indicazione del nome dei ricorrenti quali coautori; 5) la pubblicazione del dispositivo dell'emanando provvedimento;

che i resistenti si costituivano in giudizio chiedendo la reiezione dell'istanza, in quanto inammissibile e infondata; ad avviso della Editel Editore-

ria Elettronica s.r.l. e dell'Istituto Poligrafico dello Stato, a parte l'omessa menzione del nome dei ricorrenti, quali autori del documentario (omissione dovuta ad un disguido, al quale si era già rimediato con il ritiro dei *CD ROM*), il contestato utilizzo del documentario, realizzato su videocassetta e trasfuso sul *CD ROM*, doveva ricomprendersi tra i diritti di sfruttamento spettanti al produttore, esclusa nella fattispecie l'ipotesi di elaborazione e trasformazione (ai sensi dell'art. 46, comma 2, l.a.) ed esclusa in ogni caso l'esistenza di un pregiudizio all'onore e alla reputazione degli autori per il mero inconveniente tecnico costituito dal diverso numero dei fotogrammi (al secondo) tra il *CD ROM* e la videocassetta;

che la Sacis International S.p.A. deduceva il difetto di legittimazione passiva, contestando di essere la distributrice del *CD ROM* in questione; chiedeva l'estensione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. nei confronti della Editalia Film; contestava il carattere creativo del documentario realizzato dai ricorrenti, e quindi la sussistenza dei diritti dedotti, ivi compreso quello all'indicazione del nome;

considerato preliminarmente che va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Sacis International: tale nome figura infatti, accanto a quello degli altri due resistenti, sul *CD ROM* « Paestum » in questione; pertanto ogni valutazione sul ruolo avuto dalla Sacis nella messa in commercio di tale *CD ROM* esula dall'ambito della legittimazione passiva, essendo attinente alle questioni di merito eventualmente prospettabili, una volta accertata l'illiceità di tale pubblicazione, dai coobbligati nell'accertamento delle singole responsabilità;

che parimenti è da rigettare l'istanza di estensione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. non ricorrendone gli estremi; l'Editalia film non figura neppure tra i soggetti responsabili della pubblicazione del *CD ROM*, ritenuta lesiva del diritto d'autore;

che nel merito è pacifica la circostanza relativa alla realizzazione da parte dei ricorrenti del suddetto documentario su Paestum, costituito da immagini televisive, colonna sonora e testo di commento; ciò è bastevole per escludere quanto sostenuto dalla Sacis circa la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 87 l.a. (semplice fotografia o documentazione); trattasi, all'evidenza, di un'opera dotata di un certo grado di compiutezza, originalità e di individualità, tutelabile ai sensi dell'art. 1 e 2 l.a., anche solo considerando l'esistenza di un testo associato a ripresa di immagini e a musiche;

che il *CD ROM* « Paestum » è stato posto in commercio nell'ottobre 1995, sì che, trattandosi di un'« utilizzazione » successiva alla data 1 luglio 1994, deve trovare applicazione la legge n. 633/1941 con le modificazioni apportate dal d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (di attuazione della direttiva n. 92/100/CEE), a norma dell'art. 22 dello stesso decreto;

che l'art. 17 l.a. nel nuovo testo ha espressamente chiarito la portata del « diritto esclusivo di distribuzione », ricomprendendo in esso anche il diritto di « porre in circolazione e comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo » l'opera o gli esemplari di essa; detto diritto esclusivo di distribuzione è stato quindi esplicitamente attribuito ai « produttori di opere cinematografiche o audiovisive e sequenze di immagini in movimento » ex art. 78-bis, lett. b) l.a.; da tale ultima disposizione si evince anche la definitiva equiparazione legislativa, ai fini in discorso, dell'opera televisiva a quella cinematografica, in relazione alla quale, a norma dell'art. 46, comma 2, l.a., al produttore, titolare dei diritti di utilizzazione economica e sfruttamento dell'opera,

rimane precluso (salvo patto contrario) eseguire o proiettare « elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera »;

che, alla luce di tali disposizioni, occorre valutare se la pubblicazione del *CD ROM* possa considerarsi un'« elaborazione o trasformazione » del documentario realizzato dei ricorrenti ovvero rientri tra le attività di « distribuzione » consentite al produttore;

che la pubblicazione del suddetto *CD ROM* sembra *prima facie* potersi ricomprendere tra le attività di « distribuzione » dell'opera;

che indubbiamente l'attività c.d. multimediale connessa al *CD ROM* semplifica ed amplia notevolmente le possibilità di intervento dell'utente sull'opera in questione (specie se il *personal computer* è associato ad altri strumenti, quali stampanti e fax) rispetto a quelle offerte da un normale videoregistratore;

che, tuttavia, sembra avere carattere assolutamente decisivo, per la soluzione da dare alla questione di cui trattasi, la seguente circostanza: il documentario, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, è riportato nel *CD ROM* « in maniera pressoché completa » (stesse immagini, stessa musica e stesso testo del commento); l'opera è stata quindi messa a disposizione del pubblico nella sua interezza e originalità, sia pure con mezzo diverso (*compact disc* utilizzabile dal *personal computer*, anziché videocassetta utilizzabile dal videoregistratore) e, come si è già detto, il citato art. 17 (esplicitante il diritto di distribuzione, poi ripreso dall'art. 78-bis) consente al produttore di porre l'opera in commercio e a disposizione del pubblico « con qualsiasi mezzo »; in altri termini appare prevalente, nella presente operazione di pubblicazione dell'opera su *CD ROM*, il suo aspetto divulgativo, rispetto agli elementi di originalità della operazione medesima legati esclusivamente al mezzo usato (e, più in particolare, alle potenzialità di utilizzo consentite al pubblico);

che l'unica diversità dell'opera — che sarebbe derivata dalla sua trasposizione su altro mezzo elettronico — posta in evidenza dai ricorrenti è costituita da una difforme velocità dell'immagine rispetto a quella originaria (da 25 a 16 fotogrammi al secondo); tale differenza, la quale, pur di un certo rilievo, non viene tuttavia dedotta con riferimento alla velocità della colonna sonora e del commento, non appare significativa e comunque determinante non solo ai fini di una qualificazione della pubblicazione del *CD ROM* come attività di « elaborazione o trasformazione » del documentario (riportato — si ripete — sul *CD ROM* « in maniera pressoché completa »), ma anche con riferimento ad un pregiudizio della reputazione degli autori, pure dedotto dai ricorrenti;

che per tali ragioni non sembra ravvisabile il *fumus boni iuris* della pretesa presa in esame;

che sembra invece fondato, come riconosciuto dalla stessa Editel Editoria Elettronica s.r.l. e dall'Istituto Poligrafico dello Stato, il diritto degli autori all'indicazione del loro nome;

che l'assenza di una tale indicazione integra infatti la violazione del diritto morale d'autore a norma dell'art. 48 l.a., di per sé fonte di un pregiudizio di difficile se non impossibile quantificazione; la circostanza, dedotta dalle parti resistenti, circa il già avvenuto inserimento dei nomi è rimasta sfornita di prova, mentre il dedotto ritiro dal commercio del *CD ROM* in questione, successivamente alla proposizione del ricorso, non fa venir meno l'interesse dei ricorrenti ad una pronunzia in questa sede, tenuto conto non solo di un probabile reinserimento sul mercato

di tale *CD ROM*, ma anche della preannunciata uscita, sullo stesso mezzo elettronico, di altri documentari realizzati dagli stessi ricorrenti;

che può quindi accogliersi l'istanza subordinata circa l'ordine di indicazione del nome dei ricorrenti quali coautori, nonché quella della pubblicazione del dispositivo, quale mezzo per limitare l'entità del danno derivante dalla diffusione e dalla (eventualmente già avvenuta) vendita dei *CD ROM*, lesivi del diritto morale d'autore dei ricorrenti.

P.Q.M. — 1) ordina ai resistenti Editel Editoria Elettronica s.r.l., Istituto Poligrafico dello Stato e Saci International S.p.A. di menzionare su tutti i *CD ROM* posti in vendita, appartenenti alla collana multimediale interattiva denominata « Tesori d'Italia », con il titolo « Paestum », i nomi di « Vittorio Di Giacomo e Lamberto Macchi », con accento la loro qualità professionale di autori rispettivamente del soggetto, sceneggiatura e regia (il primo) e delle musiche (il secondo) del documentario;

2) ordina che, a cura e spese dei resistenti, il dispositivo della presente ordinanza venga pubblicato entro venti giorni per una sola volta mediante inserzione sui quotidiani « Il Corriere della Sera » e « la Repubblica » con un rilievo non inferiore ad un sesto di pagina (non di cronaca locale);

3) fissa il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

DISTRIBUZIONE DI AUDIOVISIVI SU COMPACT DISC

La decisione che si pubblica è interessante sotto due punti di vista: per un verso si tratta di una prima applicazione giurisprudenziale della novella del 1994¹ sul diritto d'autore; per altro verso analizza il *compact disc (CD)* come nuovo *corpus mechanicum*

nel campo delle opere audiovisive. La decisione può anche offrire spunti di riflessione per l'analisi del diritto d'autore nelle attività genericamente (e forse confusamente) indicate come « multimediali ».

Le circostanze di fatto che danno luogo alla controversia sono molto semplici. Gli autori di un documentario sulla storia di Paestum lamentano che il produttore, anziché limitarsi alla distribuzione dello stesso attraverso videocassette, inserisca l'opera in un *CD* venduto poi presso edicole di giornali.

Il Giudice designato, evidentemente sulla base della prospettazione degli autori, dà per presupposto che — ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18-bis della legge n. 633/1941 come rispettivamente novellato il primo e interpolato il secondo dal d.lgs. n. 685/1994 — il diritto esclusivo di distribuzione spetta comunque al produttore. Il Giudice si pone quindi il problema della riconducibilità della diversa modalità di pubblicazione dell'opera alla generale nozione di distribuzione, giungendo a escludere che la registrazione su *CD* possa invece costituire « elaborazione o trasformazione » da sottoporre obbligatoriamente al consenso dell'autore ai sensi dell'art. 46, legge n. 633/1941.

¹ Su questa *Rivista*, 1995, 200.

In effetti le modalità di lettura del *CD* offrono possibilità di uso dell'opera ben più ampie della semplice visione del documentario sullo schermo televisivo attraverso il videoregistratore. Le tecniche di registrazione digitale consentono infatti di trattare le immagini fissate sul *CD* come « dati » elaborabili dal *computer*. Possono dunque essere realizzate infinite combinazioni o integrazioni dell'opera originaria con altre informazioni di qualsivoglia natura (sonore, numeriche, testuali, figurative ecc.) secondo le esigenze dell'utente. Sarà ad esempio possibile estrapolare immagini, aggiungere commenti personali, invertire le sequenze, cambiare i colori, trasformare il testo sonoro in scritto e così via. È oggi costume indicare con il termine « multimedialità » questa possibilità di interagire con l'opera originaria utilizzando le più disparate fonti (comprese televisione e ogni sorta di collegamento telematico) per attingere dati elaborabili dal *computer*.

Tutte queste nuove possibilità tecnologiche non incidono però — a giudizio del Tribunale di Roma — sul contenuto dei diritti d'autore e la pubblicazione su *CD* resta una mera attività di distribuzione senza assurgere alla dignità di elaborazione o trasformazione dell'opera. Il testo normativo su cui fa leva tale conclusione sta nella locuzione « con qualsiasi mezzo » riferita al concetto di « distribuzione » contenuta sia nell'art. 17 che nell'art. 78-bis della legge n. 633/1995². In buona sostanza là dove il produttore registri su *CD* l'opera nella sua interezza e senza modifiche, l'originalità del nuovo mezzo di divulgazione è indifferente.

La conclusione posta in questi termini appare condivisibile considerato che eventuali elaborazioni dell'opera attraverso il *computer* che legge il *CD* non sono certo attività riferibili — nel caso di specie — al produttore. Se l'utente finale — poniamo uno studente di storia dell'arte —, anziché limitarsi a vedere il documentario sullo schermo, ne fissi un'immagine poi la ingrandisca, evidenziando dettagli con colori speciali, per stamparla e inserirla nella propria tesi di laurea nei limiti dell'utilizzazione libera, è aspetto che non riguarda la distribuzione. D'altra parte simili elaborazioni da parte degli utenti finali, benché molto meno agevoli di quelle consentite dal *CD*, sono possibili anche con sofisticati videoregistratori e tecniche di montaggio.

Ciò peraltro non esclude che autori e produttori mantengano i propri diritti nei confronti di terzi che a loro volta distribuiscano elaborazioni multimediali dell'opera. La specificità del mezzo non sembra però tale da consigliare un approccio al problema diverso da quello già applicato a qualunque elaborazione di opera dell'ingegno (artt. 4 e 18, legge n. 633/1941) e da rendere la fissazione di opera su *CD* di per sé un'elaborazione.

² Non va dimenticato che la nuova formulazione dell'art. 17 e l'art. 78-bis mirano a risolvere diverse questioni che si erano poste in ordine al diritto del produttore di fronte a forme nuove di divulgazione dell'opera rese possibili dal progresso tecnologico. Basti ricordare il contrasto giurisprudenziale sulla messa in circolazione di videocassette di film non rientrante tra i diritti del produttore secondo Pret. Roma 13 dicembre 1985, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 31 con nota di C. SCOGNAMIGLIO e invece

ricondata al normale sfruttamento cinematografico da Pret. Milano 2 maggio 1990, in *Foro it.* 1990, I, 2663. Se un'interpretazione meramente testuale delle nuove norme appare sufficiente nei rapporti tra produttori e terzi, uno sforzo argomentativo più articolato deve guidare — come si esporrà oltre nel testo — una composizione dei diritti di distribuzione del produttore con gli analoghi diritti di distribuzione dell'autore conforme alla *ratio* della riforma.

Se è condivisibile la conclusione dell'ordinanza in epigrafe una volta impostato il problema in termini di distribuzione/elaborazione, meno scontata appare la premessa secondo cui all'autore di opere audiovisive non spetti alcun diritto sulla distribuzione dell'opera. Probabilmente le circostanze di fatto nel caso di specie (in particolare la formulazione di eventuali contratti tra autori e produttori) non imponevano al Giudice alcuna indagine interpretativa sul punto, dato per pacifico che la distribuzione spettasse al solo produttore. Nel commentare la decisione non possiamo però esimerci dal richiamare alcuni problemi di raccordo tra il diritto d'autore e il « diritto connesso » del produttore in materia di distribuzione dell'opera.

Come è stato subito notato nelle analisi del d.lgs. n. 685/1994³ la direttiva comunitaria n. 92/100, di cui il decreto legislativo costituisce recepimento nell'ordinamento italiano, non prevede una nozione di distribuzione formulata in termini generali e con attribuzione diretta all'autore. L'art. 9 della direttiva parla di diritto di distribuzione con riguardo ai soli diritti connessi. Il nuovo art. 17, legge n. 633/1941 ha invece sostituito il vecchio diritto dell'autore alla « messa in commercio » con quello più esteso di distribuzione intesa come « mettere in commercio, porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo » l'opera. La scelta del legislatore interno è stata salutata con favore considerato che l'introduzione dei diritti connessi mira ad armonizzare normative differenti, non a penalizzare o vanificare l'esercizio dei diritti esclusivi dell'autore. In una certa misura dunque l'art. 17 « riequilibra » a favore dell'autore possibili conseguenze interpretative delle disposizioni sui diritti connessi.

Sul piano comunitario la scelta del legislatore interno si giustifica in base all'art. 14 della direttiva secondo il quale « la protezione dei diritti connessi... lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore ».

Viene quindi ribadita la preminenza del diritto patrimoniale d'autore sui diritti connessi tenuto conto che questi ultimi sono riconosciuti non tanto in virtù della creazione dell'opera quanto della « mediazione tra l'autore e il pubblico »⁴.

Quanto al diritto di distribuzione spettante al produttore l'art. 78-bis riproduce fedelmente quanto previsto nella direttiva.

Nella specifica materia delle opere cinematografiche resta però fermo anche l'art. 46, legge n. 633/1941, a mente del quale i diritti di utilizzazione economica che hanno per oggetto lo sfruttamento cinematografico spettano al produttore. Questi dunque si trova a disporre di facoltà concretamente non distinguibili sia a titolo di cessionario *ex lege* dei diritti di autore, sia quale titolare di autonomo diritto connesso *ex art. 78-bis*.

In tale quadro normativo tra diritto connesso alla distribuzione *ex art. 78-bis* e diritto dell'autore alla distribuzione *ex art. 17* quale prevale?

³ A. ZINCONI, *Diritti di distribuzione, noleggio e prestito: prime riflessioni sul recepimento della direttiva 92/100/CEE*, in *Dir. aut.*, 1995, 70; L. CHIMIENTI, *Distribuzione, noleggio e prestito: prime considerazioni sulla novellazione della legge sul diritto*

d'autore, in *Riv. dir. ind.*, 1995, III, 79.

⁴ F. REGOLI, *I diritti connessi (cosiddetti « vicini ») nella legislazione italiana sul diritto d'autore e nella disciplina internazionale e comunitaria*, in *Lo spettacolo*, 1994, 321.

Quand'anche si reputasse prevalente la seconda norma quali facoltà di distribuzione spettano comunque al produttore ai sensi dell'art. 46?

Si noti che la questione potrebbe risultare ancor più complicata dalla considerazione che mentre l'art. 84, comma 2, legge n. 633/1941 stabilisce una presunzione di cessione dei diritti di distribuzione degli artisti interpreti ed esecutori a favore del produttore, analoga norma non esiste per gli autori dell'opera cinematografica di cui all'art. 44, legge n. 633/1941 (autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica e regista). Argomentando in termini di *ubi lex voluit dixit*, ciò potrebbe indurre a ritenere che i diritti di distribuzione non rientranti nello « sfruttamento cinematografico » (per quanto estesa tale nozione risulti nella giurisprudenza e nella dottrina dominante⁵) restino comunque in capo agli autori dell'opera cinematografica per i quali non opererebbe presunzione alcuna.

Vi è inoltre da notare che l'art. 18-bis, comma 4, legge n. 633/1941 disciplina espressamente i rapporti tra autori e produttori in materia di noleggio con l'attribuzione dell'« equa remunerazione » ai primi. La disposizione contiene un inciso (« anche in caso di cessione del diritto di noleggio a un produttore ») che potrebbe suggerire — considerato che il noleggio è alla pari della distribuzione anche oggetto di un diritto connesso ex art. 78-bis — che ogni diritto di cui a questa ultima norma richieda cessione espressa da parte dell'autore⁶.

A favore del produttore altra dottrina⁷ osserva che là dove l'art. 78-bis parla di « potere esclusivo » del produttore, non potendo tale locuzione riferirsi a un divieto di cessione di tale diritto, essa altro non può volere che « rimarcare che quello del produttore è un diritto non contestabile dagli autori ». Tale commentatore solleva anche il dubbio che l'art. 17 potrebbe eccedere la legge delega — limitata al recepimento della direttiva — ove interpretato come attributivo di diritti in contrasto con quelli espressamente previsti dalla norma comunitaria. Conclude proponendo di limitare il diritto di distribuzione dell'autore di audiovisivi in termini temporali sostenendo che esso decorre allo scadere dei 20 anni di cui al comma 2 dell'art. 78-bis.

Senza voler prendere posizione in merito alla bontà delle diverse soluzioni interpretative esposte, vale avvertire il pericolo che addentrandosi troppo nel dedalo dell'argomentazione letterale si perda di vista l'obiettivo economico sotteso all'intervento di riforma. Nella prospettiva di tutelare l'opera cinematografica di fronte a nuove tecnologie che rimettono in discussione l'assetto degli interessi presente al legislatore del 1941 è stato lucidamente osservato⁸ che « l'opera cinema-

⁵ P. MARCHETTI - L. UBERTAZZI, *Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industriale e intellettuale*, Padova, 1987, sub art. 46, legge n. 633/1941.

⁶ Volendo completamente immergersi nel mare della perplessità potremmo anche chiederci se la fattispecie di cui all'art. 46 sia limitata all'opera cinematografica quale sottoinsieme della più generale fattispecie delle opere audiovisive. Ammesso che sia possibile delineare confini precisi, si potrebbe sostenere che gli autori di audiovisi-

vi abbiano maggiori diritti degli autori cinematografici (salvo poi giustificare — ma come? — la disparità sul piano costituzionale).

⁷ A. FRAGOLA, *Nuovi diritti d'autore e connessi nell'audiovisivo*, Quaderno dell'Istituto giuridico dello spettacolo e dell'informazione, 1995.

⁸ P. SPADA, *Tecniche succedanee di sfruttamento dell'opera cinematografica tra diritto d'autore e diritto della concorrenza*, in *Dir. aut.*, 1987, 460.

tografica, forse unica tra tutte le opere dell'ingegno [oggi varrebbe aggiungere il *software*], presenta una traiettoria esistenziale indissolubilmente legata all'organizzazione imprenditoriale » e non è un caso che tutti gli ordinamenti in un modo o in un altro « intestano al produttore le prerogative di utilizzazione economica dell'opera ». Sotto questo profilo riservare al produttore solo alcune delle tecniche di sfruttamento viene a smentire una connotazione imprenditoriale volta a convogliare capitali verso lo sviluppo di nuove opere cinematografiche. Inoltre, attribuire alcuni diritti di distribuzione agli autori ed altri ai produttori ingenera distorsioni irragionevoli e ingiuste tenuto conto che le tecniche di distribuzione sono comunque in concorrenza tra di loro (se ad esempio al produttore spettasse il diritto di diffusione televisiva e all'autore quello di commercializzare videocassette, il primo potrebbe pregiudicare il secondo mandando in onda il film appena uscito o viceversa il secondo potrebbe pregiudicare la proiezione nelle sale; situazioni entrambe puramente causali e difficilmente giustificabili in termini di tutela degli interessi).

A fronte di una « gestione accentrata » dello sfruttamento dell'opera occorre però assicurare una remunerazione adeguata del lavoro intellettuale attribuendo proventi proporzionali a quelli che scaturiscono da qualsiasi forma di sfruttamento imprenditoriale dell'opera cinematografica.

Tali preoccupazioni sono tutte rinvenibili nei « considerando » della direttiva n. 92/100 là dove si parla di adeguamento della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi alle nuove forme di utilizzazione economica; ovvero di attribuire agli *autori* e agli artisti interpreti « la percezione di un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa ed artistica », ma anche di assicurare la remunerazione di investimenti rischiosi ed elevati richiesti per la produzione di film.

Dato questo assetto di interessi, forse « conviene » supportare interpretazioni che accentrino nel produttore tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera cinematografica (o meglio ancora audiovisiva), ma al contempo assicurino agli autori *sempre* introiti proporzionali. A fare da contraltare a una porta estensiva dell'art. 78-bis dovrebbe dunque soccorrere un'applicazione sistematica dei principi ricavabili dall'art. 46, comma 2, a qualunque incasso percepito dal produttore, qualunque sia la tecnica attraverso cui si realizzi. Non si vede altrimenti come stimare compatibile con il principio di eguaglianza e con gli obiettivi comunitari una posizione dell'autore cinematografico peggiore rispetto a quella degli artisti interpreti e completamente offuscata da quella del produttore.

RENZO RISTUCCIA